

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 30737 Anno 2019**

**Presidente: DE GREGORIO EDUARDO**

**Relatore: SESSA RENATA**

**Data Udiienza: 12/04/2019**

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINARDI STEFANO nato a PARMA il 17/05/1975

avverso la sentenza del 11/12/2017 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso chiedendo *addebiare l'inammissibilità del ricorso*

~~Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità~~

udito il difensore

LA DIFESA DI PARTE CIVILE CHIEDE IL RIGETTO DEL RICORSO E LA CONDANNA ALLE SPESE E DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE

L'AVVOCATO PELLEGRIN CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Minardi Stefano per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 110 e 595 comma 3 cod. pen., e confermato, nel resto, la condanna dello stesso agli effetti civili.

Questa l'imputazione in sintesi: Il Minardi era imputato di avere, in concorso con altra persona, pubblicato sul sito internet politaonline.net un commento in ordine ad un articolo giornalistico a firma di Mauro Barletta dal titolo "Torino, Lite per un cane: un morto e tre feriti", in cui venivano descritti fatti occorsi a Torino tra il 6 e il 7 dicembre 2008, nel quale il Minardi, nel riferirsi a Ragusa Luca, deceduto nell'occorso, ed a la Tona Carla e la Tona Antonio, usava le seguenti espressioni: " nell'articolo che segue descritto un concentrato di paganità e terronità come raramente capita di leggere. Da una parte il senso naturale della Giustizia l'uso della forza mai gratuito e solo come estrema ratio, dall'altra la bestialità Levantina, la sopraffazione fine a se stessa, l'irrazionalità, il delirio degli istinti incontrollati. Stavolta i terroni si sono trovati di fronte a un padano armato e la storia è andata diversamente da come in genere va. Molto istruttivo", ed in tal modo offendeva, attraverso un mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, il decoro e la reputazione dei predetti e degli eredi del Ragusa, da individuarsi nella persona di Marconi Wilma moglie del deceduto ).

2. Avverso l'anzidetta sentenza propone ricorso per Cassazione il Minardi, tramite il difensore di ufficio, articolando due motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge, segnatamente dell'articolo 51 cod. pen., in relazione all'esercizio del diritto di critica, nonché vizio argomentativo.

Lamenta che la Corte non ha adeguatamente considerato l'ipotesi dell'esercizio del diritto di critica, avendo tra l'altro trascurato di tener conto degli atti che documentano la conversazione completa sul *forum* di cui al capo di imputazione, in particolare, dei commenti di coloro che si sono interfacciati con l'imputato, nonché del contenuto dell'articolo di giornale da cui aveva tratto spunto la critica.

Assume, da un lato, che le espressioni sopracitate, sia pur dure, siano, in ogni caso, scaturite dal tenore dell'articolo che si andava a commentare, e, dall'altro, rappresenta come il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ovvero il diritto di critica, possa essere esercitato anche utilizzando espressioni lesive della reputazione altrui purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell'opinione o comportamento presi di mira e non si risolvano in un' aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Tali limiti della continenza sarebbero da ritenersi peraltro "allargati" laddove si tratti di affermazioni rientranti in una polemica tra partecipanti a una discussione da bar o da *web* in cui il linguaggio, e di conseguenza, anche l'esercizio del diritto di critica appare

notevolmente più provocatorio e sferzante, provocazione che, però, non è tanto rivolta ai protagonisti del fatto di cronaca ma ai partecipanti dello stesso blog.

Il ricorrente, poi, passando attraverso la Costituzione, - che non tutelerebbe solamente il pensiero che si instrada nei binari della stessa ma anche il suo esatto contrario, e ciò non solo in virtù del principio di eguaglianza ma anche del rispetto delle opinioni implicante anche il rispetto di quelle contrarie alla società multiculturale, purché tale manifestazione del pensiero non si traduca in concreti atti contro la costituzione e le leggi -, giunge ad affermare che anche le manifestazioni esternate nel caso di specie possano ricondursi, anche proprio sotto tale profilo, al diritto di critica costituzionalmente tutelato, qual è la libera manifestazione del proprio pensiero, evidenziando, infine, come ciò che sia accaduto nella discussione sul blog rispecchi in realtà ciò che puntualmente accade oggi in ogni trasmissione televisiva a sfondo politico sul tema allorquando si discute del tema 'sicurezza, stranieri, italiani'; dispute di tal fatta non sono rivolte all'offesa delle persone di volta in volta protagoniste del fatto di cronaca ma per sostenere un'opinione generale certo non dolosamente rivolta ad offendere i protagonisti del fatto di cronaca; nè un siffatto comportamento è punibile, *ex se*, come delitto di opinione.

2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e corrispondente vizio argomentativo per essere la motivazione assolutamente apodittica, in parte contraddittoria, in punto di quantificazione del risarcimento del danno e ciò, peraltro, in violazione dell' art. 185 cod. pen. in relazione agli artt. 2043, 1227 cod. civ.. Lamenta che la Corte non abbia proceduto nemmeno a specificare se il tipo di danno morale sia stato riconosciuto *iure hereditatis* o in via diretta, né ad indicare perché dovesse allinearsi sul preciso *quantum* determinato; e ciò, nonostante si sia trattato di disputa da bar esauritasi nell'ambito di un *forum* tutt'altro che popolare e quindi di scarsa diffusività; il tutto senza infine considerarsi anche il profilo della responsabilità colposa dell'offeso ai sensi dell'articolo 1227 cod. civ..

Indi conclude per l'annullamento della sentenza impugnata e chiede, in subordine, in caso di mancato accoglimento, stante la delicatezza della materia affrontata, di non considerare inammissibile il motivo eccepito, in ogni caso di non procedere alla condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 616, giusto il disposto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, attesi i giusti motivi sopra esposti, quantomeno, tenuto conto della difformità di pronunce sul punto.

Chiede, infine, che si riconosca che almeno una parte delle espressioni utilizzate dovesse essere, in parte, scriminata dall'esercizio di critica con la conseguenza che all'esito di tale operazione il carico offensivo risulterà certamente alleggerito con le conseguenti ripercussioni anche agli effetti delle statuizioni civili.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La sussistenza del reato di diffamazione contestato al Minardi è graniticamente scolpita nelle frasi ed espressioni adoperate dal predetto – condensate nell'imputazione sopra riportata – nel commentare il fatto di cronaca apparso sul giornale, riguardante la morte di un uomo di origine meridionale, che, per motivi banali, era stato ucciso da una persona del nord, che con tale gesto, secondo il Minardi, aveva finalmente 'fatto giustizia' dei tanti episodi, che molto più frequenti a parti invertite, affollano le cronache dei giornali.

Sebbene l'episodio diffuso sulla stampa abbia costituito lo spunto per inneggiare al nord e gettare fango sui meridionali, nondimeno è in maniera evidente coglibile il riferimento alle persone direttamente coinvolte nella vicenda, in particolare alla vittima e alle persone a lei vicine.

Né potrebbe assumere un qualche rilievo il fatto che l'invettiva sia stata posta in essere nell'ambito di un *forum* su internet in cui i partecipanti sono adusi a lasciarsi andare a commenti anche pesanti sui vari temi trattati, non essendo, in alcun modo, accreditabile l'idea che il web sia una sorta di zona franca, che consente di coprire anche le manifestazioni del pensiero più sconvenienti e virulente.

Anzi, con la diffusione di internet, e quindi con l'aumento esponenziale delle occasioni di connessione e condivisione in rete, si è posto il problema della previsione normativa di fattispecie che prevedano un sistema sanzionatorio finalizzato ad arginare il fenomeno della graduale crescita degli illeciti commessi dagli internauti.

In particolare, le condotte di diffamazione sono state facilitate dalla possibilità di un numero esponenziale degli utenti della rete internet di esprimere giudizi su tutti gli argomenti trattati, per cui alla schiera di "opinionisti social" spesso si associano i cosiddetti "odiatori sul web", che non esitano – spesso dietro l'anonimato – ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed offensivo. Questa Corte è intervenuta, quindi, frequentemente in materia, precisando, per esempio, che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, P.M. in proc. Manduca, Rv. 269090).

La esposizione della propria idea in siffatti contesti, quindi, lungi dall'essere cautelata da una sorta di immunità da web, è, piuttosto, 'aggravata' per la capacità amplificativa del mezzo adoperato. Questo si risolve in una sostanziale cassa di risonanza che si differenzia dalla stampa per essere tendenzialmente più circoscritta, ma non per questo è dotata di minore potenzialità negativa, anche perché, a differenza di quella, non è oggetto di controlli specifici ed al contempo è considerata quasi come un luogo, virtuale, in cui poter dire tutto ciò che si pensa. L'avallo degli altri, che, a loro volta, possono aggiungersi al coro inneggiando per questa o quella fazione, non

costituisce un'attenuazione, né tanto meno una giustificazione, come, invece, vorrebbe lasciar intendere il ricorrente, neppure nel caso in cui esso si risolva, a secondo di come è riguardato, in un condizionamento/rafforzamento o in una provocazione, operando la provocazione di cui all'art. 599 cod. pen. solo in presenza dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, laddove in siffatti contesti si è, al più, di fronte a frasi che sono esse stesse, già di per sé, provocatorie e che tendono a scatenare l'altrui reazione, e che, nondimeno, possono contenere offese che riguardano terze persone.

E ciò, al punto che può ritenersi che si sia, oramai, giunti in una fase storica in cui si è addirittura andato insinuando il concetto – espresso in ricorso- che tutto ciò che è manifestazione del proprio pensiero è lecito purchè non si traduca in atti concreti contrari ai principi fondamentali, come se, cioè, solo allorquando alle parole offensive consegua l'azione corrispondente che esse esprimono possa dirsi realmente oltrepassato il limite.

Né, tanto meno, si può affermare che il cattivo esempio di alcuni scontri a cui è possibile assistere in diverse trasmissioni televisive sia indicativo del cambiamento dei tempi e finisca col legittimare, per il suo ripetersi, non solo se stesso, ma anche ciò che accade su internet, anche perché, tendenzialmente, la disputa televisiva, sebbene accesa, non trasmoda, di regola, in attacchi specifici, di vero e proprio disprezzo, nei confronti delle persone di una determinata area geografica e soprattutto, per qual che qui rileva, non si appunta nei confronti di soggetti determinati, ben indentificati o identificabili.

E' evidente allora che il diritto di contrapporre le proprie alle idee altrui non ha nulla a che vedere con la denigrazione – o addirittura con l'odio che alcune manifestazioni verbali del pensiero esprimono e che, sebbene non sia di per sé incriminabile, nella misura in cui contribuisce ad accendere i toni e ad infiammare le parole diventa esso stesso motivo diffamante - , e non può giammai passare attraverso l'offesa gratuita e l'istigazione all'odio.

Nel caso di specie non solo non ricorre il limite della continenza, ma si è proprio al di fuori dell'esercizio del diritto di critica. Non si tratta di stabilire i limiti di quelle esternazioni, di verificare lo spazio della continenza, si è già e, solo, oltre.

Offesa gratuita che, nel caso di specie, è ancor più grave, e non può dirsi in alcun modo sminuita dal fatto che, - secondo la prospettazione difensiva-, sarebbe stata solo strumentale al pensiero che s'intendeva manifestare, avendo, piuttosto, essa, nella strategia del suo autore, costituito il mezzo per affermare, avvalorare, portare avanti la tesi – già latamente diffamatoria-, della bestialità delle persone del sud rispetto a quelle del nord, di cui la vittima, e l'episodio occorso, sarebbe stata una indiretta dimostrazione.

In altri termini, la circostanza che le affermazioni dell'imputato abbiano scatenato, come era d'altronde prevedibile, una bagarre di affermazioni, anche di reciproca offesa, incentrate sulla contrapposizione tra persone del Nord e persone del Sud, nulla toglie al contenuto e al carattere diffamatorio delle prime che anzi si palesano, in tal modo, ancor più nella loro veemenza, risultando, di fatto, ulteriormente, rafforzate attraverso ciò che ne è, poi, scaturito, denotando la valenza che evidentemente esse avevano ed hanno avuto.

1.2. Il secondo motivo è anch'esso privo di pregio. Si contesta la liquidazione del danno – non patrimoniale, - determinato in euro 3000 per la vedova, Marconi Wilma, e in euro 1500, ciascuno, per i due fratelli La Tona coinvolti nell'episodio, appellandosi alla scarsa diffusività del *forum* in cui fu scritto il commento. Innanzitutto, a ben vedere si fa riferimento a profili diversi da quelli prospettati in appello, ai quali la Corte territoriale ha già fornito esaurienti risposte. In ogni caso, tutto quanto sopra riportato in ordine alla descritta condotta criminosa non consente di prendere nemmeno in considerazione gli ulteriori aspetti prospettati, quali una copertura, quanto meno parziale della stessa col diritto di critica, o la circostanza di un supposto, atipico, concorso delle persone offese – nel reato di diffamazione -.

Nondimeno, va osservato che la valutazione è da ritenersi esente da vizio, sia argomentativo che di violazione di legge, essendo pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. ( Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013 - dep. 14/08/2013, R.C. Istituto Città Studi, Baldini e altri, Rv. 25712301 ).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Minardi al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura qui di seguito liquidata in dispositivo.

**P. Q. M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in euro 2500.

Così deciso il giorno 12/4/2019.